



Ordinanza n. 243 del 2020

Presidente: Mario Rosario Morelli - Giudice relatore e redattore: Luca Antonini
decisione del 22 ottobre 2020, deposito del 20 novembre 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atto di promovimento: ricorso n. 99 del 2019

parole chiave:

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE –
NOTIFICA DEI RICORSI – DISCIPLINA APPLICABILE – POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA

disposizioni impugnate:

- art. 5, 6, 12, comma 1, lettere a), b) e d), e 15 della [legge della Regione Sicilia 19 luglio 2019, n. 13](#)

disposizioni parametro:

- artt. 81, terzo comma, 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma della [Costituzione](#)

dispositivo:

respinta eccezione di inammissibilità; rinvio causa a nuovo ruolo

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato, tra le altre, alcune disposizioni della legge della Regione Sicilia n. 13 del 2019 (legge di stabilità regionale 2019) con un ricorso sottoscritto digitalmente e notificato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (di seguito: PEC) il 23 settembre 2019. Il ricorso era stato depositato in cancelleria due giorni dopo, con allegata attestazione di conformità.

La Regione Sicilia si era costituita al solo scopo di eccepire l'inammissibilità del ricorso, asseritamente determinata dal vizio relativo alla notifica dello stesso, in quanto effettuata esclusivamente a mezzo di PEC. Secondo la Regione, infatti, lo Stato sarebbe irrimediabilmente decaduto dal potere di impugnativa delle norme regionali, essendosi consumato il termine perentorio all'uso prescritto dalla legge, visto che la notifica telematica dovrebbe considerarsi «*tamquam non esset*». A sostegno di tale eccezione, la Regione aveva richiamato la sentenza n. 200 del 2019, nella quale la Corte aveva affermato che, «[a]ttesa la specialità dei giudizi innanzi a questa Corte, la modalità della notifica mediante PEC non può, allo stato, ritenersi compatibile – né è stata sin qui mai utilizzata – per la notifica dei ricorsi in via principale o per conflitto di attribuzione».

Una volta stabilito che la suddetta eccezione di inammissibilità sarebbe stata decisa separatamente e preliminarmente, in ragione della natura pregiudiziale della stessa, **la Corte ha operato una fondamentale precisazione a proposito della sent. n. 200 del 2019.** In quella pronuncia – fa notare il giudice delle leggi – **l’affermazione secondo cui la notifica del ricorso via PEC non risultava «compatibile» con la specificità del processo costituzionale era inserita in una vicenda particolare, incentrata sulla tempestività della costituzione della parte resistente, effettuata a seguito della reiterata notifica affidata ad ufficiale giudiziario:** nell’ambito di un conflitto di attribuzioni tra enti promosso dalla Regione Calabria, la stessa Regione ricorrente aveva eccepito la tardività della costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri, assumendo come *dies a quo* di decorrenza del termine per il correlativo deposito quello coincidente con la data della notifica del ricorso effettuata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), che aveva anticipato la successiva notifica operata invece dall’ ufficiale giudiziario.

Occorreva dunque chiarire se la notifica dei ricorsi via PEC fosse o meno ammissibile nei processi in via principale e nei conflitti di attribuzione. **Non essendo espressamente contenuta nelle fonti che regolano il giudizio costituzionale, la ricostruzione della disciplina applicabile alle notificazioni dei ricorsi in via principale deve essere operata mediante una serie di rinvii:** *in primis*, prosegue la Corte, va considerato quello previsto dall’art. 22, comma 1, della legge n. 87 del 1953. Secondo tale previsione, **nei procedimenti davanti alla Corte costituzionale si osservano, in quanto applicabili, le norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, procedura oggi regolata dal codice del processo amministrativo** di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 104 del 2010 (di seguito, c.p.a.) A sua volta, l’art. 39, comma 2, del c.p.a., dispone che «[l]e notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile». Dunque, si deve ritenere che l’oggetto di questo ulteriore rinvio sia, in particolare, l’art. 55, comma 1, della legge n. 69 del 2009, che la Corte considera «pacificamente applicabile anche ai giudizi di legittimità costituzionale» e che attribuisce all’Avvocatura generale dello Stato la possibilità di eseguire le notificazioni secondo quanto prevede la legge n. 53 del 1994. Quest’ultima, all’art. 1, comma 1 – a seguito delle modifiche apportate dall’art. 25, comma 3, lettera a), della legge n. 183 del 2011 – prevede, al secondo periodo, la possibilità di eseguire le notificazioni degli atti a mezzo PEC. Inoltre, il successivo art. 3-*bis* della stessa legge n. 53 del 1994 disciplina dettagliatamente le modalità con cui la notificazione a mezzo PEC può essere eseguita.

Alla luce di tale quadro normativo, e considerando che altre previsioni della legge n. 53 del 1994 sono già state ritenute applicabili ai giudizi costituzionali, **la Corte riconosce la possibilità che la notifica dei ricorsi introduttivi di giudizi di legittimità costituzionale in via principale sia validamente effettuata mediante PEC.**

Di conseguenza viene respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla Regione Sicilia, restando comunque impregiudicata ogni altra valutazione sugli eventuali ulteriori profili di ammissibilità delle censure sollevate. Tuttavia, **in ragione della novità del caso, nonché dell’affidamento riposto dalla resistente Regione su quanto affermato nella citata sentenza n. 200 del 2019, la Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo,** così da consentire alle parti, ai sensi dell’art. 10 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, di depositare eventuali memorie illustrative e di discutere il merito del ricorso in una nuova udienza pubblica.

Eva Lebner